

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 12 ottobre 1999.**

Angelini, Bampo, Berlinguer, Bosco, Brancati, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Mangiacavallo, Martino, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Morselli, Napoli, Novelli, Olivo, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Testa, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Angelini, Bampo, Berlinguer, Bindi, Bosco, Brancati, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Martino, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Morselli, Napoli, Novelli, Olivo, Pinza, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Testa, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 11 ottobre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FIORI: « Modifiche all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di prevenzione delle violazioni relative alla sosta nei centri urbani e di armamento del personale di polizia municipale » (6436);

FIORI: « Nuove norme per l'indennizzo dei danni subiti da cittadini italiani all'estero » (6437);

MUZIO ed altri: « Disciplina delle attività ricettive denominate "bed and breakfast" e disposizioni per la promozione del turismo rurale » (6438).

Saranno stampate e distribuite.

**Ritiro  
di una proposta di legge.**

Il deputato CARLI ha comunicato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

CARLI ed altri: « Divieto di vendita di prodotti sottocosto e disciplina di particolari tipi di offerta commerciale » (2539).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

ZACCHERA ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di durata delle operazioni di voto » (6358);

CENTO e DE CESARIS: « Disposizioni agevolative per favorire l'autodenuncia della posizione lavorativa da parte degli

stranieri privi di permesso di soggiorno » (6371) *Parere delle Commissioni II, III e XI;*

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BIANCHI CLERICI** ed altri: « Modifiche agli articoli 117 e 118 della Costituzione, concernenti le competenze delle Regioni e delle Province in materia di istituzione e di formazione artigiana e professionale » (6376) *Parere delle Commissioni VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*II Commissione (Giustizia):*

DE LUCA ed altri: « Modifiche alla disciplina dell'affidamento dei minori nei casi di separazione, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio » (6341) *Parere delle Commissioni I e XII;*

*III Commissione (Esteri):*

S. 3999. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998 » (*approvato dal Senato*) (6405) (*Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV;*

*XIII Commissione (Agricoltura):*

FOTI: « Disposizioni a favore delle aziende agricole della provincia di Piacenza colpite dalla flavescenza dorata nell'anno 1999 » (6359) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VIALE ed altri: « Norme per favorire l'attività agrituristica » (6369) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Assegnazione di proposte di inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte d'in-

chiesta parlamentare sono deferite alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

*Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri):*

GRAMAZIO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari ai profughi del Kosovo e sulla "Missione Arcobaleno" (doc. XXII, n. 57) *Parere delle Commissioni II, V e VIII;*

*IV Commissione (Difesa):*

RIZZA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del soldato Emanuele Scieri e sui casi di violenza verificatisi nel corso della leva obbligatoria » (doc. XXII, n. 60). *Parere delle Commissioni I, II e V.*

**Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.**

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con lettera in data 6 ottobre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g) della legge 10 aprile 1997, n. 97, la relazione relativa alla regione Sicilia, approvata dalla Commissione medesima nella seduta del 29 settembre 1999 (doc. XXIII, n. 34).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Annunzio di una sentenza della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia della seguente sentenza:

n. 364 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 758), con lettera in data 28 luglio 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato: l'illegittimità costituzionale della legge della regione Abruzzo recante « Disposizioni conseguenti l'adeguamento

giurisprudenziale in materia di accesso alla qualifica dirigenziale unica», approvata dal consiglio regionale, in seconda deliberazione, il 23 settembre 1997;

ai sensi dell'articolo 108, commi 1 e 2, del regolamento, la suddetta sentenza è inviata alla I Commissione.

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 11 ottobre 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria Club Alpino italiano per l'esercizio 1998.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge stessa (doc. XV, n. 220).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dal Ministero della difesa.**

Nel mese di settembre 1999 il Ministero della difesa ha comunicato, in adempimento alle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, le autorizzazioni revocate e concesse a dipendenti di quel ministero a prestare servizio presso enti e organismi internazionali.

Queste comunicazioni sono depositate negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Trasmissioni dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.**

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 6 ottobre 1999, ha trasmesso la seguente documentazione:

ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, la relazione, riferita al II° semestre 1998, sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, distinti tra quelli fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità;

ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, la relazione sul piano straordinario di lavori di pubblica utilità e borse di studio riferita al II° semestre 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal ministro dei trasporti e della navigazione.**

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera del 7 ottobre 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla risoluzione in Commissione TOSOLINI ed altri n. 7-00570, modificata e approvata dalla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) il 4 novembre 1998, concernente l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale sull'aeroporto di Malpensa.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competenti per materia.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

## INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 – Modalità di svolgimento dell'esame di maturità per l'anno scolastico 1998-1999)****A) Interrogazione:**

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

gli alunni dell'ultimo anno delle scuole secondarie superiori sono stati recentemente impegnati nelle prove scritte, che dovrebbero costituire la parte più « innovativa » ed attesa dall'esame di Stato, da poco sottoposto a riforma;

gli stessi esaminandi hanno dovuto affrontare una prima prova scritta, il tema d'italiano, che li chiamava a presentare un elaborato, dal quale sarebbero dovuti, comunque, risultare schieramenti di parte, tra l'altro visti non sempre con favore dalla commissione esaminatrice;

nella stessa prima prova erano presenti inviti alla riflessione su fatti storici, riconducibili al nazismo ed al fascismo, mancando però, stranamente, un pari riferimento alla dottrina comunista;

inesattezze storiche hanno creato difficoltà agli studenti, che avevano scelto il tema ad indirizzo storico;

errori altrettanto gravi — questa volta di punteggiatura — sono stati riscontrati nella versione di greco, che costituiva la seconda prova scritta nei licei classici;

la prova scritta di matematica, la seconda nei licei scientifici, ha evidenziato un errore sfuggito ai commissari;

scarso successo, imputabile anche ad una prevedibile improvvisazione, ha otte-

nuto la prova basata sui test su cui lo scrivente aveva espresso — a più riprese — serie perplessità;

sono state frustrate le aspettative riposte nella nuova modalità di valutazione, basata sul credito formativo, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1998, per disparità di giudizi, basati anche su temi poco congrui con le finalità dell'insegnamento impartito nelle scuole medie superiori —:

se il Ministro interrogato ritenga di intervenire, nel futuro, affinché le prove, che costituiscono il nuovo esame di maturità, perseguano, con criteri di serietà e di maggiore imparzialità, gli obiettivi stabiliti nella riforma sugli esami da poco varata e che, al momento, ha generato non poche perplessità e preoccupazioni di ordine valutativo e, più vastamente, didattico-culturale. (3-04026)

(7 luglio 1999)

**(Sezione 2 – Organico degli assistenti amministrativi nelle scuole)****B) Interrogazione:**

SBARBATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il piano di dimensionamento delle scuole provoca, per le contrazioni relative agli accorpamenti e fusioni, una grave carenza di organico per gli assistenti amministrativi negli istituti comprensivi nei quali gli organici del personale Ata sono calcolati in base alle classi della scuola elementare e non in base al numero dei docenti come invece avviene nei circoli didattici;

a causa di questo metodo di calcolo discriminante si rischia di provocare un esubero di posti al momento non perfettamente calcolabile, ma certamente pesante e ingiustificato (trattandosi anche di personale non licenziabile) —:

se non ritenga di rivedere e correggere il metodo di calcolo sopraindicato, poiché appare evidente che oltre alla discriminazione che produce ci sarebbe bisogno di un incremento dell'organico del personale amministrativo per le stesse funzioni di cui viene investito con l'autonomia scolastica;

se non ritenga di procedere ad una diversa redistribuzione di tale personale tra i vari ordini di scuola senza andare oltre quanto previsto dalla legge finanziaria (taglio del 3 per cento degli organici) con un taglio che è di fatto invece al 6 per cento e cancella circa sei mila posti di lavoro per assistenti amministrativi. (3-03876)

(27 maggio 1999)

**(Sezione 3 — Attivazione nelle scuole di corsi di lingua italiana per stranieri)**

**C) Interrogazione:**

SCANTAMBURLO, MAZZOCCHIN, SAONARA, MANZATO e RIVA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'immigrazione crescente di nuclei familiari o il ricongiungimento al padre dei figli provenienti da Stati europei, africani e asiatici pone alle istituzioni scolastiche elementari e medie la necessità di soddisfare al più presto il bisogno dei bambini di apprendere la lingua italiana e di potere conseguentemente fruire dei servizi scolastici complessivi, oltre che di inserirsi nella vita sociale, culturale e di relazione dell'ambiente in cui vivono;

la legge 6 marzo 1998, n. 40, all'articolo 38, comma 2, stabilisce che « l'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi e iniziative per l'apprendimento della lingua italiana ». Ciò nonostante, finora non è stata data applicazione a tale previsione. In effetti, tutto è affidato allo spontaneismo e alla buona volontà dei maestri e dei docenti di lettere o di volontari esterni. Gli insegnanti, però, si trovano nella oggettiva difficoltà e quasi impossibilità di svolgere il loro normale insegnamento e, contemporaneamente, di far apprendere la lingua italiana ad alunni in possesso di prerequisiti profondamente diversi tra loro, data la provenienza da paesi le cui strutture linguistiche, sintattiche e grammaticali sono del tutto differenti tra loro;

i provveditorati agli studi, come quello di Padova, ripetutamente interpellati dai dirigenti scolastici, rispondono che gli organici dei posti d'insegnamento sono bloccati, che non si possono istituire nuove cattedre e che non ci possono essere perciò docenti da destinare a tale scopo. Si ha anche l'impressione che le aree più penalizzate siano quelle periferiche rispetto a quelle di città —:

quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di rendere effettivo quanto previsto dalla succitata legge, che si presenta sempre più urgente, dato il numero crescente di alunni che in qualunque periodo dell'anno, appena giunti dai paesi slavi, asiatici o africani, chiedono l'iscrizione e la frequenza delle scuole elementari e medie;

se non ritenga di dover assegnare dei docenti, almeno in ambito distrettuale e per tempi limitati, per attivare i predetti corsi finalizzati all'insegnamento della lingua italiana ai bambini e ai ragazzi, tenuto conto che all'insegnamento della lingua alle donne e agli uomini adulti concorrono, ad esempio, i centri territoriali per l'età adulta. (3-04061)

(14 luglio 1999)

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1999, N. 324, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE (6352)**

**(A.C. 6352 - sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di servizio civile è convertito in legge, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. Il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è integrato per l'anno 1999 di lire 51 miliardi.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando per l'anno 1999 quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 17,310

miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quanto a lire 8,466 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, quanto a lire 5,224 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 2.**

1. Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare di leva e dal servizio civile sostitutivo di quest'ultimo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, possono altresì essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una delle seguenti condizioni:

*a)* particolari situazioni economiche o familiari e responsabilità lavorative, di conduzione d'impresa o assistenziali;

*b)* svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale, con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale;

c) grado di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, rispetto all'area vocazionale e al settore di impiego;

d) disponibilità all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'area vocazionale o nel settore di impiego, con riferimento alle indicazioni dell'obiettore, ovvero nell'ambito della regione di residenza o indicata nella domanda.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina l'entità della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 1, nonché le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo. Per l'anno 1999 la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a quanto previsto dal presente comma entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero d'ufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2. Le domande di dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre il giorno che precede l'assunzione del servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo. Le medesime domande, presentate ai sensi del presente articolo, si intendono accolte in caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nel termine di sessanta giorni.

#### ART. 3.

1. Con riguardo al procedimento di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sul regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento

dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1999, e con iniziale decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti ad un terzo.

#### ART. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### (A.C. 6352 - sezione 2)

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

##### *All'articolo 1:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. È istituita la contabilità speciale del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Il Fondo è integrato per l'anno 1999 di lire 51 miliardi »;

*al comma 2, le parole da: « quanto a lire 17,310 miliardi » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « quanto a lire 25,776 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quanto a lire 5,224 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della difesa ».*

##### *L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

« ART. 2. — 1. All'articolo 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare di leva e dal

servizio civile sostitutivo di quest'ultimo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, devono altresì essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una delle seguenti condizioni:

a) difficoltà economiche o familiari ovvero responsabilità lavorative o di conduzione d'impresa o assistenziali;

b) svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale, con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale;

c) minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalità;

d) indisponibilità all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1997.

*2-ter.* In ogni caso, è fatto obbligo all'Ufficio nazionale per il servizio civile di ridurre le eccedenze di cui al comma *2-bis* anche qualora nessun obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere *c)* e *d)* del comma *2-bis*, lo stesso Ufficio adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d'ufficio.

*2-quater.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati l'entità della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale

per il servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma *2-bis*, nonché le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.

*2-quinquies.* Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero d'ufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto previsto dai commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*. Le domande di dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre il giorno che precede l'assunzione del servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo. Le medesime domande, presentate entro il 31 dicembre 1999 ai sensi del presente articolo, si intendono accolte in caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio stesso. In ogni caso, le determinazioni di accoglimento o di rigetto sono tempestivamente comunicate ai richiedenti».

2. Per l'anno 1999 la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, con circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, a quanto previsto dal comma *2-quater* dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

**(A.C. 6352 – sezione 3)**

**EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 1.**

*Sopprimerlo.*

**1. 1. Gasparri.**

## ART. 2.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la lettera b).*

**2. 1.** Gasparri.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) conseguimento del titolo di studio del diploma universitario o di laurea, a seguito della frequenza dei corsi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, entro i termini massimi previsti dallo stesso comma per il ritardo per motivi di studio;

**2. 4.** Gasparri.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la lettera c).*

**2. 2.** Gasparri.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la lettera d).*

**2. 3.** Gasparri.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-quater.*

**2. 6.** Gasparri.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-quinquies.*

**2. 5.** Gasparri.

*Al comma 1 capoverso 2-quinquies, terzo periodo, sostituire la parola: articolo con la seguente: comma.*

**2. 7.** La Commissione.

## ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3. 1.** Gasparri.

**(A.C. 6352 – sezione 4)**

## ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

rilevato che:

il decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, dispone, all'articolo 2, principi innovativi della dispensa dal servizio civile e modalità per la operatività dell'Ufficio nazionale per il servizio civile;

il decreto-legge stesso opera su taluni aspetti della disciplina dell'obiezione di coscienza, materia oggetto dell'intervento legislativo di carattere generale disposto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230;

ai sensi dell'articolo 20 della predetta legge, il 30 giugno 1999 è stata presentata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri la prima relazione sulla organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile;

tale relazione offre una serie di dati e osservazioni di grande interesse, ma non nasconde un corretto disappunto sulla « modesta quantità di informazioni disponibili sul servizio civile, ed in particolare sugli aspetti di contenuto, sui risultati che l'impegno dei giovani obiettori ha consentito di raggiungere, sugli effetti che la presa in carico di giovani obiettori ha avuto sull'attività e sulle dinamiche interne degli enti convenzionati, pubblici e privati, sulle condizioni ottimali da ricercare per massimizzare gli effetti positivi del servizio sia per i giovani obiettori che per gli utenti »;

la relazione prospetta anche essenziali linee di « gestione programmata » del servizio civile in Italia secondo criteri di riequilibrio territoriale, riequilibrio di settori e aree di impiego, trasparenza non

solo nelle assegnazioni, ma anche nel monitoraggio delle attività degli obiettori presso gli enti convenzionati;

infine, la relazione si sofferma opportunamente, ma con una sostanziale brevità, su quanto sinora disposto in ottemperanza alla previsione dell'articolo 8, comma 2, lettera *e*), della legge 8 luglio 1998, n. 230 (« predisposizione, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, di forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta »);

impegna il Governo

*a*) a presentare, entro il 31 gennaio 2000, una relazione « straordinaria » sulle prospettive, l'organizzazione, la gestione, lo svolgimento del servizio civile entro lo scenario delineato dai recenti provvedimenti

proposti dal Consiglio dei Ministri sulla abolizione della leva obbligatoria, precisando le linee di « complementarietà » tra tali obiettivi e le attese/esigenze sia dei giovani sia delle oltre 9.000 sedi interessate ad una seria programmazione di medio/lungo periodo del servizio « possibile » degli obiettori di coscienza;

*b*) a rafforzare, anche avvalendosi delle risorse umane e culturali già presenti e/o attivabili nella consulta nazionale per il servizio civile (articolo 10, commi 2-5, legge n. 230 del 1998), le iniziative di ricerca e, soprattutto, sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta, in sintonia con la proposta di raccomandazione n. B4-0791/98, adottata dal Parlamento europeo il 10 febbraio 1999.

**9/6352/1** Saonara.

*PROGETTI DI LEGGE: POZZA TASCA ED ALTRI; CORDONI ED ALTRI; MARTINAT ED ALTRI; TRANTINO; NARDINI ED ALTRI; DI CAPUA ED ALTRI; GAMBALE; MUSSI ED ALTRI; CORDONI ED ALTRI; CORDONI ED ALTRI; SCHMID ED ALTRI; BARRAL E BALOCCHI; SAONARA; BERGAMO; PRESTIGIACOMO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; NARDINI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ, PER IL DIRITTO ALLA CURA E ALLA FORMAZIONE E PER IL COORDINAMENTO DEI TEMPI DELLE CITTÀ (259-599-734-833-896-1170-1363-1938-ter-2207-bis-2208-2696-2838-3385-3685-3871-4624-5287)*

**(A.C. 259 – sezione 1)**

**ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COM-  
MISSIONE**

**CAPO III**

**FLESSIBILITÀ DI ORARIO**

**ART. 8.**

*(Misure a sostegno della flessibilità  
di orario).*

1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende che appli-

chino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità, ed in particolare:

*a)* progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui *part time* reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;

*b)* programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;

*c)* progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e per le

pari opportunità, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.

*Sopprimerlo.*

**8. 4.** Valpiana, Nardini, Cangemi.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 80 miliardi.*

**8. 1.** Lucchese.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo.*

**\* 8. 3.** Polizzi, Pampo, Contento, Armani, Napoli, Alemanno.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo.*

**\* 8. 5.** Taborelli.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo*

**\* 8. 6.** Acierno.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**8. 2.** Michielon, Paolo Colombo.

**(A.C. 259 - sezione 2)**

ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI  
A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ  
E DELLA PATERNITÀ

ART. 9.

*(Sostituzione di lavoratori assenti).*

1. L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente legge, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell'assenza, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore assente e per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

3. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 2.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

## ART. 9.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 100 per cento.*

**9. 1.** Lucchese.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **9. 2.** Polizzi, Pampo, Contento, Armani, Napoli, Alemanno.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **9. 3.** Taborelli.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **9. 4.** Acierno.

**(A.C. 259 — sezione 3)**

## ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

## ART. 10.

*(Parti plurimi).*

1. All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo comma del presente articolo possono essere utilizzate anche dal padre ».

## EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

## ART. 10.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: sono raddoppiati con le seguenti: valgono per ogni figlio e sono cumulabili.*

**10. 1.** Valpiana, Nardini, Cangemi.

**(A.C. 259 — sezione 4)**

## ARTICOLO 11 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

## ART. 11.

*(Parti prematuri).*

1. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.

La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto ».

**(A.C. 259 — sezione 5)**

## ARTICOLO 12 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

## ART. 12.

*(Flessibilità dell'astensione obbligatoria).*

1. Dopo l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal la-

voro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro».

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare l'elenco dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 12.

*Sopprimerlo.*

**12. 1.** Valpiana, Nardini, Cangemi.

*Sopprimere il comma 1.*

**12. 2.** Valpiana, Nardini, Cangemi.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso, sostituire la parola: attesti con la seguente: attestino.*

**12. 3.** La Commissione.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Mi-

nistri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis della legge n. 1204 del 1971, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

**12. 4.** La Commissione.

#### (A.C. 259 — sezione 6)

#### ARTICOLO 13 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 13.

*(Astensione dal lavoro del padre lavoratore).*

1. Dopo l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono inseriti i seguenti:

« ART. 6-bis. — 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte, di grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

3. Si applicano al padre lavoratore le disposizioni di cui agli articoli 6 e 15, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.

ART. 6-ter. — 1. I periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore:

a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;

b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

e) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

#### ART. 13.

*Al comma 1, capoverso 6-bis, comma 1, sostituire le parole:* di grave infermità della madre o di abbandono *con le seguenti:* o di grave infermità della madre ovvero di abbandono.

**13. 1.** Michielon, Paolo Colombo.

*Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Al padre lavoratore si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 2 della citata legge n. 1204 del 1971 per il periodo di astensione dal lavoro di cui al

comma 1 del presente articolo e fino al compimento di un anno di età del bambino.

**13. 6.** La Commissione.

*Al comma 1, capoverso 6-ter, sopprimere la lettera c).*

\* **13. 3.** Polizzi, Pampo, Contento, Armani, Napoli, Alemanno.

*Al comma 1, capoverso 6-ter, sopprimere la lettera c).*

\* **13. 4.** Taborelli.

*Al comma 1, capoverso 6-ter, sopprimere la lettera c).*

\* **13. 5.** Acierno.

*Al comma 1, capoverso 6-ter, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* e durante il periodo di congedo si astenga da ogni attività lavorativa retribuita.

**13. 2.** Michielon, Paolo Colombo.